

ALLEGATO A

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti rivolti a persone giovani disoccupate e inattive – TALENTI IN AZIONE a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027

Art. 4 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti” Versione approvata con l’Allegato A al Decreto n. 23703/2023

Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati e attuati da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato, attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata, composta almeno dai seguenti soggetti:

- (a) un organismo formativo accreditato nell’ambito della “formazione finanziata” ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di capofila che svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento per la realizzazione delle operazioni previste dall’avviso;
- (b) un ente locale dell’area territoriale per il quale il progetto è presentato;
- (c) un’impresa, che non abbia finalità formativa, avente un’unità produttiva nel territorio regionale;
- (d) un soggetto del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dal relativo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 concernente il Codice degli enti del Terzo settore o un ente/associazione operante nel settore artistico, culturale o sportivo (incluse le associazioni giovanili), che abbia una sede operativa nella provincia per la quale il progetto è presentato.

Il partenariato può essere facoltativamente integrato da:

- e) al massimo due soggetti accreditati nell’ambito della “formazione finanziata” ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii. o che si impegnano ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività;
- f) una o più imprese, che non abbiano finalità formativa, aventi un’unità produttiva nel territorio regionale;
- g) uno o più tra i soggetti del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dal relativo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 concernente il Codice degli enti del Terzo settore e/o tra gli enti/associazioni operanti nel settore artistico, culturale o sportivo (incluse le associazioni giovanili); sia i soggetti del terzo settore sia gli enti/associazioni operanti nel settore artistico, culturale o sportivo (incluse le associazioni giovanili) devono avere una sede operativa nella provincia per la quale il progetto è presentato.

Ciascun partenariato può essere composto al massimo da 8 soggetti, pena l'esclusione della proposta progettuale presentata dal partenariato che non ha rispettato tale vincolo.

Ogni soggetto, pubblico o privato, può presentare al massimo 4 proposte progettuali, pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali cronologicamente successive alla quarta in cui è presente, in qualità di capofila o partner, il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

Fanno eccezione gli organismi formativi accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii., che possono presentare al massimo una proposta progettuale pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali cronologicamente successive alla prima in cui è presente, in qualità di capofila o partner, il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

Non è ammessa la presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti formalmente incaricati da Regione Toscana per lo svolgimento delle attività di promozione e diffusione del presente avviso.

Nel caso di partenariati non ancora costituiti è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i partner, contenente:

- l'impegno alla costituzione, in caso di approvazione del progetto, nelle forme suindicate;
- l'indicazione del soggetto capofila a cui i partner devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza, incluso il mandato all'incasso della sovvenzione;
- i ruoli e le responsabilità di ciascun partner.

Per la realizzazione dei progetti è necessario che al momento della stipula della convenzione tutti i soggetti attuatori delle attività formative siano in regola con la normativa sull'accreditamento, ai sensi della DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii., siano essi capofila, partner, consorziati di Consorzio. In caso contrario, il loro apporto dovrà limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

I soggetti non accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii. non partecipano alla realizzazione delle attività formative formali di cui alla prima azione del progetto.

Il Consorzio si avvale di consorziati accreditati per la realizzazione di attività formative del progetto. Il ricorso a consorziati non si configura come delega di attività e deve essere indicato in sede di candidatura. In casi debitamente motivati e previa autorizzazione dell'Amministrazione è possibile il ricorso a consorziati non previsti in sede di presentazione del progetto, o il loro cambiamento in corso di realizzazione purché siano garantiti almeno i medesimi requisiti e competenze.

I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), attraverso i Centri Per l'Impiego (CPI) competenti per territorio, collabora alla realizzazione delle attività di accompagnamento al lavoro, anche attraverso la promozione di tirocini extracurricolari, di coloro che ne faranno richiesta in esito alle attività oggetto del presente avviso.

Anche se non è ammessa la sua partecipazione al partenariato che presenta la proposta progettuale, ARTI, attraverso i CPI territoriali, può avere un ruolo attivo nel Comitato Tecnico Scientifico.

L'eventuale necessità di delega a terzi di una determinata attività caratteristica o parte di essa deve essere espressamente prevista e motivata nel progetto e la sua ammissibilità, ai sensi della D.G.R. n. 610/2023, deve essere valutata dall'Amministrazione.

Per le azioni formative le attività caratteristiche sono progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa del progetto. La delega può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e docenza/orientamento.

Per le azioni non formative le attività caratteristiche sono progettazione, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa del progetto. La delega può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e orientamento.

La delega può essere autorizzata solo nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica. Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa e tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio.

Ai fini del presente avviso, l'importo previsto delle attività delegate non può superare complessivamente il 30% del costo totale previsto del progetto.

Per le procedure di affidamento a terzi e la disciplina di dettaglio della delega si rimanda a quanto previsto nella D.G.R. n. 610/2023.

Eventuali modifiche relative al soggetto delegato e ai contenuti della delega, che dovessero rendersi necessarie in corso di realizzazione del progetto, sono subordinate a nuova preventiva autorizzazione dall'Amministrazione, su richiesta adeguatamente documentata del beneficiario. L'Amministrazione si impegna a rispondere entro e non oltre 30 giorni.

Art. 4 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”

Versione modificata con il presente atto (le modifiche sono evidenziate in grassetto)

Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati e attuati da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato, attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata, composta almeno dai seguenti soggetti:

- (a) un organismo formativo accreditato nell'ambito della “formazione finanziata” ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di capofila che svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento per la realizzazione delle operazioni previste dall'avviso;
- (b) un ente locale dell'area territoriale per il quale il progetto è presentato;
- (c) un'impresa, che non abbia finalità formativa, avente un'unità produttiva nel territorio regionale;
- (d) un soggetto del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dal relativo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 concernente il Codice degli enti del Terzo settore o un ente/associazione operante nel settore artistico, culturale o sportivo (incluse le associazioni giovanili), che abbia una sede operativa nella provincia per la quale il progetto è presentato.

Il partenariato può essere facoltativamente integrato da:

- e) al massimo due soggetti accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii. o che si impegnano ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività;
- f) una o più imprese, che non abbiano finalità formativa, aventi un'unità produttiva nel territorio regionale;
- g) uno o più tra i soggetti del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dal relativo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 concernente il Codice degli enti del Terzo settore e/o tra gli enti/associazioni operanti nel settore artistico, culturale o sportivo (incluse le associazioni giovanili); sia i soggetti del terzo settore sia gli enti/associazioni operanti nel settore artistico, culturale o sportivo (incluse le associazioni giovanili) devono avere una sede operativa nella provincia per la quale il progetto è presentato.

Ciascun partenariato può essere composto al massimo da 8 soggetti, pena l'esclusione della proposta progettuale presentata dal partenariato che non ha rispettato tale vincolo.

Nel partenariato deve essere presente un solo ente locale dell'area territoriale per il quale il progetto è presentato, pena l'esclusione della proposta progettuale presentata dal partenariato che non ha rispettato tale vincolo. A tal fine, si precisa che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Dlgs 267/2000 (T.U. enti locali) si intendono per enti locali esclusivamente i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

Ogni soggetto, pubblico o privato, può presentare al massimo 4 proposte progettuali, pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali cronologicamente successive alla quarta in cui è presente, in qualità di capofila o partner, il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

Fanno eccezione gli organismi formativi accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii., che possono presentare al massimo una proposta progettuale pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali cronologicamente successive alla prima in cui è presente, in qualità di capofila o partner, il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

Non è ammessa la presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti formalmente incaricati da Regione Toscana per lo svolgimento delle attività di promozione e diffusione del presente avviso.

Nel caso di partenariati non ancora costituiti è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i partner, contenente:

- l'impegno alla costituzione, in caso di approvazione del progetto, nelle forme suindicate;
- l'indicazione del soggetto capofila a cui i partner devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza, incluso il mandato all'incasso della sovvenzione;
- i ruoli e le responsabilità di ciascun partner.

Per la realizzazione dei progetti è necessario che al momento della stipula della convenzione tutti i soggetti attuatori delle attività formative **formali** siano in regola con la normativa sull'accREDITAMENTO, ai sensi della DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii.,

siano essi capofila, partner, consorziati di Consorzio. ~~In caso contrario, il loro apporto dovrà limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.~~

I soggetti non accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii. non partecipano alla realizzazione delle attività formative formali di cui alla prima azione del progetto.

Il Consorzio si avvale di consorziati accreditati per la realizzazione di attività formative del progetto. Il ricorso a consorziati non si configura come delega di attività e deve essere indicato in sede di candidatura. In casi debitamente motivati e previa autorizzazione dell'Amministrazione è possibile il ricorso a consorziati non previsti in sede di presentazione del progetto, o il loro cambiamento in corso di realizzazione purché siano garantiti almeno i medesimi requisiti e competenze.

~~I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.~~

I soggetti non accreditati nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o della DGR 894/2017 e ss.mm.ii. possono partecipare alla realizzazione delle attività formative non formali.

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), attraverso i Centri Per l'Impiego (CPI) competenti per territorio, collabora alla realizzazione delle attività di accompagnamento al lavoro, anche attraverso la promozione di tirocini extracurricolari, di coloro che ne faranno richiesta in esito alle attività oggetto del presente avviso.

Anche se non è ammessa la sua partecipazione al partenariato che presenta la proposta progettuale, ARTI, attraverso i CPI territoriali, può avere un ruolo attivo nel Comitato Tecnico Scientifico.

L'eventuale necessità di delega a terzi di una determinata attività caratteristica o parte di essa deve essere espressamente prevista e motivata nel progetto e la sua ammissibilità, ai sensi della D.G.R. n. 610/2023, deve essere valutata dall'Amministrazione.

Per le azioni formative le attività caratteristiche sono progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa del progetto. La delega può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e docenza/orientamento.

Per le azioni non formative le attività caratteristiche sono progettazione, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa del progetto. La delega può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e orientamento.

La delega può essere autorizzata solo nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica. Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa e tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio.

Ai fini del presente avviso, l'importo previsto delle attività delegate non può superare complessivamente il 30% del costo totale previsto del progetto.

Per le procedure di affidamento a terzi e la disciplina di dettaglio della delega si rimanda a quanto previsto nella D.G.R. n. 610/2023.

Eventuali modifiche relative al soggetto delegato e ai contenuti della delega, che dovessero rendersi necessarie in corso di realizzazione del progetto, sono subordinate a nuova preventiva

autorizzazione dall'Amministrazione, su richiesta adeguatamente documentata del beneficiario.
L'Amministrazione si impegna a rispondere entro e non oltre 30 giorni.